

(N. 2361)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1957

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di commercio e navigazione tra la Gran Bretagna e il Marocco del 9 dicembre 1856 prevedeva all'articolo 7 un limite massimo di 10 per cento per il dazio *ad valorem* sulle merci di provenienza britannica. Tale trattamento preferenziale veniva esteso alla Spagna con l'articolo 50 del Trattato ispano-marocchino di commercio firmato in Madrid il 20 novembre 1861. Con la Convenzione di Madrid del 1880, sottoscritta anche dall'Italia, il nostro Paese veniva a fruire del trattamento della nazione più favorita già riconosciuto dal Marocco alla Gran Bretagna ed alla Spagna. L'Atto di Algeiras del 7 aprile 1906, firmato da vari Stati tra cui l'Italia, prevedeva all'articolo 66 che le merci d'origine straniera sarebbero state colpite, a titolo temporaneo, al loro ingresso in Marocco, da una tassa speciale *ad valorem* del 2 1/2 per cento. Com-

pletivamente pertanto, il dazio *ad valorem* massimo applicabile da parte del Marocco alle merci di origine italiana, come pure a quelle di tutti gli altri Stati contraenti delle Convenzioni del 1880 e del 1906, veniva ad essere del 12 1/2 per cento.

A seguito della mutata situazione, venutasi a creare con l'ottenimento, da parte del Marocco, della completa indipendenza politica, si imponeva da parte marocchina la revisione di quanto disposto dalle Convenzioni suddette, ispirate ad una concezione incompatibile con il diritto di ogni Stato sovrano di stabilire con piena libertà la propria tariffa doganale.

Veniva, pertanto, concluso dal Marocco il 1° marzo 1957 un accordo provvisorio con la Gran Bretagna, in virtù del quale si abrogava l'articolo 7 della Convenzione del 1856.

Il trattamento preferenziale stabilito da tale articolo viene sostituito con l'introduzione

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della clausola della n.p.f. che giuoca nelle relazioni anglo-marocchine nei due sensi, e cioè, reciproca.

Analoga clausola, che ha efficacia però, soltanto a favore della Spagna, è stata inserita nell'accordo ispano-marocchino di Madrid del 4 giugno 1957, con il quale è stato abolito l'articolo 50 del Trattato del 1861.

A tali iniziative britanniche e spagnole ha fatto seguito quella dell'Italia, che, in sede di negoziati per la conclusione del primo Accordo commerciale con lo Stato indipendente del Marocco, ha firmato anche il 23 luglio 1957 un Protocollo per la concessione reciproca della clausola della nazione più favorita in materia doganale.

Tale Protocollo contempla l'esclusione del funzionamento della clausola della nazione più favorita per una serie di casi, il primo dei quali concerne le facilitazioni speciali che ambedue le Parti Contraenti potranno accordare agli Stati confinanti per il traffico di frontiera.

Sono pure escluse le concessioni che ognuno dei due Paesi accorda o potrà accordare agli Stati che fanno parte di una unione doganale, di una zona di libero scambio o di una stessa zona monetaria.

Non vengono inoltre prese in considerazione, in sede di trattamento della clausola della na-

zione più favorita, le analoghe agevolazioni accordate ai territori affidati in amministrazione fiduciaria ad una delle Parti Contraenti. È dettata dalla situazione particolare venutasi a creare per l'Italia dopo la sua adesione alla C.E.C.A. ed al Mercato comune, la successiva esclusione del funzionamento della clausola della nazione più favorita. Essa concerne quelle facilitazioni accordate a causa della partecipazione di una delle Parti Contraenti ad una Comunità istituita tra vari Paesi e destinata ad organizzare in comune uno o parecchi settori della produzione, del commercio o della prestazione di servizi. Infine da parte italiana vengono pure escluse le facilitazioni accordate alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano, nonché le agevolazioni concesse alle importazioni in Italia di merci libiche con regime speciale di origine o di provenienza.

Si è stabilito che il Protocollo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e che sarà prorogato, in mancanza di denuncia, sei mesi prima della scadenza, per un ulteriore periodo di un anno, per tacita riconduzione.

A partire da tale epoca potrà, in qualsiasi momento, essere fatta denuncia, che diventerà tuttavia effettiva solo dopo sei mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra l'Italia e il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nel Protocollo stesso.

ALLEGATO.

PROTOCOLE

ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME DU MAROC, CONCERNANT
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE EN MATIERE DOUANIERE

Le GOUVERNEMENT de la REPUBLIQUE ITALIENNE et le GOUVERNEMENT du ROYAUME DU MAROC, animés du désir de faciliter et de développer les relations commerciales entre les deux Pays, conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le droit de douane et les formalités douanières.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou pourra accorder :

Aux Pays limitrophes pour le trafic frontalier ;

Aux Pays faisant partie d'une Union Douanière ou bien d'une Zone à libre échange déjà conclues ou qui pourraient être conclues à l'avenir, ou bien d'une même Zone Monétaire ;

Aux Territoires conférés en administration fiduciaire à une des deux Hautes Parties Contractantes ;

En raison de sa participation à une Communauté instituée entre plusieurs pays et organisant en commun un ou plusieurs secteurs de la production, du commerce ou des services ;

et, de la part de l'Italie, à la République de San Marino, à l'Etat de la Cité du Vatican, ainsi qu'aux importations en Italie du Royaume Uni de Libye sous régime spécial d'origine et de provenance.

Le présent Protocole sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur à dater de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Rome.

Il restera en vigueur pour une période de cinq ans, et au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes ne l'aurait pas dénoncé six mois avant la date de son expiration, il sera prorogé, par tacite reconduction, pour la période d'un an.

Dès lors le Protocole pourra être dénoncé à tout moment, restant toutefois en vigueur six mois à dater de la dénonciation.

FAIT à Rabat, le 23 juillet mil neuf cent cinquante sept.

Pour l'Italie
GUARNASCHELLI

Pour le Maroc
LYAZIDI